



Bruxelles, 11 novembre 2016
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2016/0170 (COD)

13785/16
ADD 1

MAR 277
CODEC 1543

RELAZIONE

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
n. doc. prec.:	13381/16 MAR 263 CODEC 1462
n. doc. Comm.:	9953/16 MAR 160 CODEC 846
Oggetto:	<i>Preparazione della sessione del Consiglio "<u>Trasporti, telecomunicazioni e energia</u>" del 1° dicembre 2016</i> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri – Orientamento generale = Dichiarazione dell'Irlanda

Si trasmette in allegato per le delegazioni una dichiarazione dell'Irlanda da iscrivere nel verbale del Comitato dei rappresentanti permanenti e del Consiglio.

Dichiarazione dell'Irlanda sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Riguardo alle navi di servizio off-shore

L'Irlanda desidera ricordare che gli obiettivi dichiarati della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri sono il raggiungimento di un elevato livello di sicurezza e la rimozione degli ostacoli agli scambi commerciali, mediante l'istituzione di norme di sicurezza armonizzate ad un livello appropriato per le navi da passeggeri e le unità veloci adibite a viaggi nazionali.

Attualmente le navi di servizio off-shore rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulle navi da passeggeri dell'UE e l'Irlanda è del parere che con la loro esclusione, proposta nel presente programma REFIT, non saranno conseguiti gli obiettivi della direttiva. Vale a dire che vi sarà una riduzione della sicurezza del personale trasportato su tali navi e vi saranno ostacoli agli scambi commerciali introdotti dall'eliminazione delle norme di sicurezza armonizzate.

Abbiamo sempre ritenuto che tutte le navi costruite in acciaio, o equivalente, e che trasportano più di dodici passeggeri e sono adibite a viaggi nazionali rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. Questo è il caso, in particolare, quando le persone trasportate sono portate da e verso il loro luogo di lavoro. Naturalmente concordiamo che il trasporto di personale particolarmente qualificato dell'industria sia diverso da quello dei membri del grande pubblico. L'Irlanda riconosce altresì che la configurazione delle navi che trasportano tale personale possa necessitare di speciale considerazione per adempiere allo scopo.

Tuttavia la questione fondamentale è che i membri di tale personale dell'industria trasportato su navi di servizio off-shore sono passeggeri e qualsiasi cosa porti a trattarli come una nuova categoria di persone a bordo delle navi introdurrà potenzialmente una notevole incertezza nel quadro normativo marittimo tradizionale in cui ci sono soltanto due categorie, vale a dire marittimi e passeggeri.

Riteniamo inoltre che la definizione di nave di servizio off-shore nella proposta di direttiva sia così ampia che potrebbe essere utilizzata da operatori non scrupolosi per esentare un gran numero di navi da passeggeri nazionali, il che avrebbe notevoli conseguenze negative per la sicurezza marittima. Siamo del parere che l'obiettivo di favorire lo sviluppo del settore sia conseguibile al meglio mediante l'introduzione di una categoria di passeggeri per il personale dell'industria e che tali navi siano navi da passeggeri a cui, tuttavia, è possibile applicare una speciale considerazione. Ciò consentirà di realizzare gli obiettivi della direttiva relativi ad un elevato livello di sicurezza marittima e alla riduzione degli ostacoli agli scambi commerciali.
